

ADEMPIMENTI

L'utilizzo del modello F24 cartaceo

di **Federica Furlani**

Tra le novità contenute nel D.L. 193/2016 ("decreto collegato" alla legge di bilancio 2017), convertito dalla L. 225/2016, si segnala l'estensione della **possibilità di utilizzo del modello F24 in forma cartacea**.

In particolare, esclusivamente per i **soggetti non titolari di partita IVA**, viene ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo con un saldo finale di qualunque importo, **purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione**.

Si ricorda che l'obbligo in questione era stato introdotto dall'[articolo 11, comma 2, D.L. 66/2014](#), che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui il saldo finale fosse di importo **superiore a 1.000 euro**.

Il decreto fiscale ha pertanto **soppresso** la lettera c) dell'articolo 11, D.L. 66/2014, in modo da favorire i contribuenti meno avvezzi all'utilizzo dei servizi di *internet banking* che dal 1° ottobre 2014 hanno dovuto rivolgersi a terzi per l'esecuzione dell'adempimento.

La possibilità di presentare i modelli F24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita IVA si applica a decorrere **dal 3.12.2016**, data di entrata in vigore della L. 225/2016.

Restano in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma. In particolare, si ricordano le seguenti.

- **Modelli F24 a zero**

I modelli F24 a zero continueranno a poter essere inviati **esclusivamente mediante i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, o direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi "*F24 web*" o "*F24 online*" o tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio "*F24 cumulativo*".

- **Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni**

In relazione ai modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e **saldo finale maggiore di zero**, resta fermo l'obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA), di presentazione **esclusivamente in via telematica**, avvalendosi:

- dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- dei sistemi di *home banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Restano immutati per i **contribuenti titolari di partita IVA** i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24, ed in particolare l'obbligo di utilizzare **esclusivamente modalità di pagamento telematiche** messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero e per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Si ricorda infine che vi sono dei **casi di carattere eccezionale** ([circolare 30/E/2006](#) e [27/E/2014](#)) per i quali **viene meno l'obbligo di presentazione telematica dei modelli F24**, ed è pertanto consentito l'utilizzo del modello cartaceo.

È il caso ad esempio di:

- **F24 predeterminati**: i contribuenti destinatari di F24 precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitare complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- **contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione**: i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
- **contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti**: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale;
- **eredi di titolari di partita IVA**: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell'attività del *de cuius*;
- **agricoltori esonerati** a norma dell'[articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#);
- **cessazione di partita IVA**: i soggetti che avessero cessato l'attività e avessero chiuso la relativa partita IVA, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività, con modalità non telematiche;
- **affitto di azienda da parte dell'imprenditore individuale**: in caso di affitto dell'unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

